



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CONZATTI, BERNINI, TESTOR, GALLONE,
CALIENDO, LONARDO, FANTETTI, PEROSINO, MANGIALAVORI, MOLES,
PAGANO, MALLEGNI, RIZZOTTI e TOFFANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare per i diritti della donna
e l’uguaglianza di genere

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancisce il principio dell'uguaglianza di genere in uno dei suoi articoli fondamentali (articolo 3) ma, nonostante da allora siano trascorsi settant'anni, molto resta ancora da fare affinché il nostro Paese si possa annoverare fra quelli che si sono resi conformi a questo principio.

Sempre l'articolo 3 prosegue: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Sono stati compiuti alcuni sforzi per trasformare il principio di uguaglianza in azioni concrete, ma in Italia mancano ancora un vero coordinamento a livello politico e la volontà di rendere le politiche di genere strutturali e integrate a tutte le altre.

Infatti, nonostante i molteplici successi registrati nel campo dell'emancipazione femminile, esistono ancora numerosi ambiti della nostra vita sociale, culturale, politica ed economica in cui le donne non sono trattate su un piano d'uguaglianza, anche se in possesso di elevati gradi di istruzione. Nessuna normalità quindi, perché le donne necessitano di leggi che ne tutelino le quote per la rappresentanza, senza nessuna assicurazione di raggiungere, comunque, le percentuali cui avrebbero diritto.

Peraltro, va ricordato che il nostro Stato sociale poggia ampiamente sul lavoro non retribuito delle donne sia per la fornitura di servizi di assistenza familiare sia volontario.

L'organo incaricato dell'uguaglianza di genere per anni è stato il Ministero per le pari opportunità, un ministero senza portafoglio, le cui competenze oggi sono affidate a un sottosegretario e alla Commissione nazionale per la parità, composta da ventisei membri in rappresentanza di organizzazioni femminili, personalità di alto livello che per impegno sociale o percorso personale, sono esperte della questione.

Nel corso della XVII legislatura è stata istituita al Senato, per rispondere a una precisa esigenza, quella cioè di studiare e contrastare un'emergenza democratica, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Troppe donne, infatti, negli ultimi dieci anni hanno subito violenza e *stalking*, troppe donne hanno perso la vita per mano di un familiare, troppe donne sono costrette a vivere nell'incubo del loro persecutore, visto che la legislazione vigente gli riconosce ancora troppe attenuanti e quindi pene poco severe.

La parità di genere non è un concetto filosofico, legale o giuridico: è piuttosto un principio di civiltà, un fatto culturale che deve permeare la nostra società.

Il Parlamento europeo fin dalla sua costituzione ha ritenuto di dover monitorare la questione della rappresentanza femminile e spingere le altre istituzioni a tenere conto della condizione della donna e valutare le ricadute degli atti approvati sulle questioni di genere.

Nel 1979 il Parlamento, eletto per la prima volta a suffragio universale, ha creato una commissione *ad hoc* sui diritti delle donne e nel 1981 è stata creata una commissione d'inchiesta sulla situazione delle

donne in Europa. Lo scopo inizialmente non era creare una commissione permanente, ma spingere le altre commissioni a tenere conto della condizione della donna nel loro lavoro. Non riuscendo in questo obiettivo, furono gli stessi componenti della commissione d'inchiesta a spingere perché venisse creata, nel luglio 1984, una commissione permanente sui diritti delle donne, oggi commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) (Regolamento del Parlamento europeo, allegato V: Attribuzioni delle Commissioni parlamentari permanenti; articolo XIX).

Colleghi, forse anche per l'Italia è giunto il momento di creare una commissione permanente che supervisioni tutto ciò che approvano le Camere affinché nessun provvedimento possa celare un discrimine legato al genere. Perché possa essere più proficuo e organico il lavoro è necessario creare i presupposti della continuità, mentre finora si è operato sull'emergenza, come dimostra l'ultimo esempio in ordine di tempo, la Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

In Europa la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) non è composta da sole donne e fa eccezione, non contando ai fini del limite di appartenenza effettiva dei suoi membri. Cosa che impedisce che siano solo donne ad occuparsi di questioni femminili e consente di divenirne membro mentre lo si è già di un'altra commissione.

A fine 2017, il *Global Gender Gap Index* ci ha ricordato come lavoro e politica siano gli ambiti in cui le disuguaglianze di genere sono particolarmente marcate in tutti i Paesi del mondo, più di quanto accada per l'istruzione o la salute. In base agli ultimi dati disponibili, l'Italia si trova al 118° posto di una classifica con 144 paesi per quanto riguarda la partecipazione e le opportunità economiche e al 46° per rappresentanza politica. Peggio dell'anno precedente e soprattutto, sul fronte lavoro, peggio rispetto al

primo anno di pubblicazione del rapporto che risale al 2006.

I dati più recenti dell'Istat indicano che nel 2017 l'occupazione femminile ha raggiunto il 49,1 per cento, il livello più alto dal 1977. Ma l'Italia continua a registrare l'andamento peggiore tra i Paesi europei, Grecia esclusa. Nel nostro Paese rimangono le profonde differenze geografiche: nel 2017 il tasso di occupazione è 59,4 per cento al Nord e 32,3 per cento al Sud. Nella sfera politica, la presenza femminile è circa il 30 per cento, in miglioramento negli ultimi anni, ma la riduzione nel numero di donne ministro ha determinato una netta discesa rispetto allo scorso anno nel *ranking* sulla parità di genere in politica del *World Economic Forum*.

Secondo il rapporto Ocse 2017, l'uguaglianza di genere non è unicamente un diritto umano fondamentale, ma è anche la pietra angolare di un'economia prospera e moderna, che punta a una crescita sostenibile e inclusiva, in cui uomini e donne possono dare il loro pieno contributo a casa, sul lavoro e nella vita pubblica.

I numerosi limiti evidenziati rispetto al resto dell'Europa e della comunità internazionale offrono interessanti spunti per una riflessione organica e strutturale.

Le questioni di cui la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere si dovrebbe occupare costantemente sono molteplici, in particolare: il divario salariale, l'indipendenza economica delle donne, la povertà femminile, la sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale, la maternità e la salute, la tratta degli esseri umani e la violenza contro le donne, i servizi all'infanzia e alla famiglia. Se vogliamo rendere effettivo il cambiamento e integrare la dimensione di genere in tutte le altre politiche dobbiamo fare lo sforzo di non inseguire le emergenze ma di ragionare in termini costruttivi perché le donne sono il 51 per cento della popolazione complessiva,

sono cittadine e non possono essere considerate come un genere da tutelare. A loro va riconosciuto il giusto valore. Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso

come l'assenza di ostacoli alla partecipazione democratica di un Paese. Questa è la condizione che dobbiamo raggiungere e per la quale è necessario ancora battersi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita la Commissione parlamentare per i diritti della donna e la parità di genere, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sull'attuazione degli accordi internazionali, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché della legislazione nazionale relativi alla concreta applicazione della parità di genere, al fine di garantire l'eguaglianza tra i sessi e la realizzazione dei principi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) verificare l'attuazione delle norme costituzionali e legislative relative al principio dell'uguaglianza di genere;

b) promuovere iniziative volte alla rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive;

c) svolgere attività di indagine e di monitoraggio sulla presenza femminile nella vita politico-istituzionale e nel mondo del lavoro pubblico e privato del Paese, attraverso l'analisi delle statistiche di genere elaborate dagli enti preposti, promuovendo altresì l'equilibrio tra l'attività professionale e la famiglia per donne e uomini tramite la realizzazione di politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita privata e l'utilizzo di strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

d) valutare l'impatto di genere delle leggi approvate e verificare che la legislazione nazionale sia in linea con quanto sta-

bilito dalle norme europee e dagli accordi internazionali in materia di parità e non discriminazione;

e) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle amministrazioni statali e dagli organismi nazionali che si occupano di questioni attinenti ai diritti della donna e alla parità di genere, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

f) acquisire dati, favorire lo scambio di informazioni e promuovere le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione dei diritti della donna e la parità di genere operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti della donna;

g) promuovere ogni possibile forma di prevenzione e di sensibilizzazione sulla condizione femminile, rafforzando le forme di intervento e di controllo esistenti e individuando le misure più adeguate per contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 2.

(Composizione e funzioni della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla no-

mina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3 ultimo periodo.

5. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere.

6. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle Convenzioni internazionali.

Art. 3.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per il 2018 e di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019, sono suddivise in parte eguale tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.